



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 29/01/2024

Verbale numero 12

COPIA

**Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO PRESENTATO ALLA CORTE
D'APPELLO DI L'AQUILA AVVERSO LA SENTENZA DEL
TRIBUNALE DI TERAMO N.370/2023**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 12.40,
nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO	Sindaco
CAMPANELLI NAZZARENO	Vice Sindaco
MEDORI LUIGINO	Assessore

e risultano assenti:

GALIFFA ILARIA	Assessore
BONVETTI VERONICA	Assessore

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa ROSANNA PANELLA** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 07/11/2022 si è proceduto a conferire incarico di rappresentanza legale all'Avv.to Neri Mariano, con studio a Sant'Egidio alla Vibrata in Via Cristoforo Colombo n.2, per resistere in giudizio, presso il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, avverso il ricorso contro questo Ente promosso dal Dott. Tommaso Angelini, pervenuto al prot. al n.11146 in data 08/09/2022;

VISTA la sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo - Giudice del Lavoro n.370/2023, nella quale è stato disposto che la domanda del ricorrente non meritava accoglimento per le motivazioni nella stessa riportate con condanna della parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte resistente, previa compensazione della metà;

VISTO il ricorso giudiziale in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata, ex art. 3bis, L. n.53/1994, al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata avverso la sentenza n.370/2023 emessa dal Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, nella causa Comune di Sant'Egidio alla Vibrata/ Dott. Tommaso Angelini, da parte dello Studio Legale Avvocato Marco Di Fabio di Giulianova, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione prevista per il giorno 11 luglio 2024, dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro (R.G. n.516/2023), pervenuto al protocollo al n.690 in data 11/01/2024;

RITENUTO, pertanto, necessario costituirsi nel menzionato giudizio avverso il predetto ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro, al fine di opporsi al predetto ricorso e rappresentare la posizione e gli interessi a difesa dell'Ente;

DATO ATTO che il Comune non dispone di un Ufficio di Advocatura;

PRESO ATTO delle sentenze della Cassazione Civile, Sezione V, n.14220 del 28/07/2004 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.3988 del 17/07/2002, che riconoscono l'esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio;

VISTA la deliberazione n.19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, in forza della quale il singolo incarico di patrocinio legale è considerato come non integrante un appalto di servizi;

VISTA la prevalente giurisprudenza contabile che non considera gli incarichi di patrocinio legale riconducibili direttamente agli incarichi professionali esterni, disciplinati dall'art.7, comma 6 e segg., del D. L.vo n.165/2001, poiché conferiti per adempimenti obbligatori per legge, mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

RILEVATO che il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale di patrocinio in giudizio non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della

disciplina recata dalla normativa propria che disciplina i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/05/2012 n.2730);

CONSIDERATO che si tratta, in tal caso, di un incarico episodico, legato alla necessità contingente e che si sostanzia in una mera prestazione di patrocinio giudiziale;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia Europea, del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18;

VISTO l'art.50 del D. L.vo n.267/2000;

VISTO l'art.56, comma 3, lett. b), dello Statuto comunale nel testo vigente;

RAVVISATA l'opportunità di conferire mandato di assistenza tecnica e difesa nella presente controversia allo stesso legale che ha già difeso questo Ente nei precedenti ordini di giudizio, Avv. Neri Mariano, per ragioni di continuità nella difesa;

VISTA la disponibilità dell'Avvocato Neri Mariano, in possesso dell'esperienza e delle competenze ritenute adeguate in relazione alle manifestate esigenze, ad assumere l'incarico professionale per rappresentare e difendere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nella suddetta controversia, come da nota prot. n.871 del 22/01/2024, con la quale lo stesso Avvocato, contestualmente, inviava anche il relativo preventivo di spesa;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal predetto professionista, al quale si ritiene di attribuire una somma di euro 4.681,00, comprensiva degli oneri di legge, con imputazione nell'esercizio finanziario 2024, alla Missione 01, Titolo I°, Programma 02, Macroaggregato 03 (cap.138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.");

VISTI i pareri del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

PER i motivi di cui in narrativa

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 L. 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii.;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, dinanzi alla competente Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro avverso il ricorso, pervenuto al prot. al n.690 in data 11/01/2024 (R.G. 516/2023), come indicato in premessa;
- 3) di conferire pertanto, per esigenze di continuità della difesa, l'incarico professionale

per rappresentare e difendere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nella suddetta controversia presso la Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro, all'Avvocato Neri Mariano, con studio in Sant'Egidio alla Vibrata, Corso Matteotti n.36, autorizzando il Sindaco al rilascio della relativa procura, dando atto che l'Avvocato si è dichiarato disponibile ad assumere tale incarico e autorizzando lo stesso, ad adottare ogni azione che riterrà valida ed efficace, a tutela degli interessi dell'Ente, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, domande riconvenzionali, eccezioni e/o opposizioni ed ogni altro provvedimento ritenuto vantaggioso per l'Ente, conferendo pertanto il più ampio mandato processuale:

- 4) di prenotare la spesa di euro 4.681,00, comprensiva degli oneri di legge, con imputazione sul bilancio, dell'esercizio finanziario 2024, alla Missione 01, Titolo I°, Programma 02, Macroaggregato 03 (cap.138 "Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.");
- 5) di dare atto che le eventuali ulteriori somme in funzione di variabili che il legale incaricato avrà cura di comunicare saranno valutate in applicazione dei minimi tariffari, oltre le spese di legge ed impegnate con successivi provvedimenti;
- 6) di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, di procedere all'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, necessari al perfezionamento dell'incarico legale di che trattasi.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario comunale
F.to: Dott.ssa ROSANNA PANELLA

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

☐ L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

☐ Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

☐ Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

☐ Impegno n. _____ ☐ Prenot. d'impegno n. _____ ☐ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: Dott.ssa Marina Marchegiani

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

☒ Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Messo Comunale

Visto: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ROSANNA PANELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ROSANNA PANELLA

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROSANNA PANELLA